

Cliente: VEGA PREFABBRICATI s.r.l.
Da: LDP COMPLIANCE s.r.l.
Data: 22 giugno 2026
Oggetto: Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

VEGA PREFABBRICATI s.r.l.
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

L'adozione del modello da parte di VEGA PREFABBRICATI S.R.L.

La VEGA Prefabbricati s.r.l. (di seguito VEGA PREFABBRICATI) , C.F. e P. IVA n. 00813630670, è stata costituita in data 5 febbraio 1992 ed è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Teramo dal 19 febbraio 1996. Ha sede legale in Controguerra (TE), C.da Piane Tronto snc.

Si occupa di progettazione, realizzazione e posa in opera di prefabbricati in cemento armato e precompresso destinati all'edilizia.

In conformità alle proprie politiche aziendali, VEGA PREFABBRICATI ha ritenuto di procedere all'attuazione del presente *Modello di organizzazione e di gestione* previsto dal Decreto legislativo n. 231/2001 (di seguito il **Modello 231**), definendo un sistema strutturato e organico di direttive e di attività di controllo, finalizzato non solo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato addebitabili alla persona giuridica, ma anche a munirsi di uno strumento organizzativo gestionale e di controllo, volto alla razionalizzazione ed al monitoraggio dei comportamenti aziendali.

Il **Modello 231** rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

1. incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
2. regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.lgs 231/2001.

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

- **Parte Generale:** descrive le caratteristiche generali, le funzioni e la struttura del Modello.
- **Parte Speciale:** individua le aree e le funzioni a rischio di VEGA PREFABBRICATI e indica altresì le linee di condotta cui attenersi nello svolgimento delle attività aziendali.

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, è una decisione strategica della Società.

Il Modello 231 si articola nel presente Manuale, contenente il sistema di norme, prescrizioni e modalità organizzative, volte a prevenire la commissione dei reati e, in ogni caso, a limitarne gli effetti a carico della VEGA PREFABBRICATI e include i seguenti documenti allegati:

- Allegato A - Modello di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro
- Allegato B - Organigramma della VEGA PREFABBRICATI
- Allegato C - Codice etico
- Allegato D - Il Decreto Legislativo 231/2001
- Allegato E - relazione sulla metodologia applicata nella revisione del precedente MOG

Le prescrizioni indicate nel presente Manuale si rivolgono ai soggetti che operano internamente alla Società e a quelli che collaborano o cooperano con essa.

Il presente Modello, corredato dalla relazione sulla metodologia di lavoro applicata da LDP Compliance nella revisione del precedente MOG risalente al 2012, è stato adottato dall'Amministratore Unico in data

PARTE GENERALE.....	5
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. n. 231/2001.....	5
1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal d.lgs. n. 231/2001.....	5
1.2 I reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.....	6
1.3 Individuazione delle attività sensibili.....	12
1.4 Il sistema sanzionatorio.....	12
1.5 Delitti tentati.....	13
1.6 Reati commessi all'estero.....	13
2. I MODELLI ORGANIZZATIVI QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ.....	13
2.1 Sindacato di idoneità.....	13
2.2 Responsabilità dell'Ente.....	14
2.3 Caratteristiche del Modello.....	14
2.4 Funzione del modello	14
2.5 Diffusione del Modello all'esterno.....	15
2.6 Modifiche e integrazioni del Modello.....	15
2.7 Impegno dell'Organo dirigente.....	15
2.8 Il Codice Etico.....	16
2.9 I destinatari del Modello.....	16
2.10 Principi generali di comportamento.....	16
3. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	18
3.1 Principi generali.....	18
3.2 Obbligo di comunicazione.....	18
3.3 Misure nei confronti del personale dipendente della società.....	18
3.4 Misure nei confronti delle funzioni apicali di VEGA PREFABBRICATI.....	18
3.5 Misure nei confronti del Sindaco.....	19
3.6 Misure nei confronti di parti terze.....	19
3.7 Misure nei confronti dei lavoratori utilizzati in regime di distacco.....	19
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
4.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	20
4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	20
4.4 informazioni su eventi o fatti previsti nell'ambito dei protocolli interni.....	22
4.5 Modalità di trasmissione delle informazioni.....	22
4.6 Le verifiche periodiche dell'Organismo di Vigilanza.....	22
4.6.1 Verifiche sugli atti.....	22
4.6.2 Verifiche sull'applicazione del modello.....	23
4.7 Esame della Vega per le segnalazioni pervenute.....	23
5. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA VEGA PREFABBRICATI.....	24
5.1 Il modello di Governance della Vega.....	24
PARTE SPECIALE.....	25
1. linee di condotta nella gestione dei finanziamenti pubblici.....	26

2. linee di condotta nell'utilizzo dei sistemi informatici e nel trattamento dei dati.....	28
3. linee di condotta per la prevenzione dei delitti di criminalita' organizzata.....	33
4. linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro la pubblica amministrazione.....	35
5. linee di condotta per la prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio.....	41
6. linee di condotta negli adempimenti societari.....	42
7. linee guida per la prevenzione dei delitti contro la personalita' individuale.....	48
8. linee guida per la prevenzione dei delitti colposi contro la persona e sicurezza sul lavoro.....	50
9. linee guida per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	52
10. linee guida per la prevenzione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea.....	54
11. linee guida nella prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	57
12. linee guida nella prevenzione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	58
13. linee guida per la prevenzione dei reati ambientali.....	59
14. linee guida nell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	65
15. linee guida per la prevenzione dei reati tributari.....	67
16. linee guida per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse, contrabbando, contro il patrimonio culturale e di riciclaggio, devastazione di beni culturali e contro gli animali.....	71

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità introdotto dal d.lgs. n. 231/2001.

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “**Decreto**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico dei soggetti giuridici, per alcuni reati commessi nell’interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo degli Enti stessi;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica attore materiale del fatto.

Gli Enti non rispondono se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati per i quali può sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti sono indicati dai seguenti articoli del Decreto, come modificato ed integrato dai Provvedimenti legislativi nn. 350/2001, 61/2002, 231/2007, 121/2011, 109/2012, 39/2014, 38/2017, 90/2017, 150/22, 156/22, 19/23, 141/2024, 81/2025, 116/2025, 211/2025 e dalle Leggi nn. 7/2003, 228/2003, 62/2005, 262/2005, 7/2006, 38/2006, 123/2007, 48/2008, 94/2009, 99/2009, 190/2012, 68/2015 e 199/2016, 161/2017, 3/2019, 39/2019, 157/2019, 75/2020, 22/2022, 137/2023, 90/2024, 112/2024, 143/2024, 145/2024, 166/2024, 187/2024, 80/2025, 82/2025 e 147/2025.

1.2 I reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente

Articolo 24 – Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)
- Frode nelle erogazioni pubbliche (art. 356 c.p.)
- Truffa (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-*ter* c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2 L. n.898 del 23 dicembre 1986)

Articolo 24-*bis* (2) – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso di sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1. c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.)

Articolo 24-ter (3) – Reati di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale, politico – mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 74, DPR n. 309/90)

Articolo 25 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Articolo 25-bis (2) - Reati contro la fede pubblica

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di VEGA Prefabbricati distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con VEGA Prefabbricati falsi (art. 474 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-*ter* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 515-*bis* c.p.)

Articolo 25-bis 1 (2.1.) - Reati contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-

ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Articolo 25-ter (3) – Reati societari previsti dal codice civile

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.p.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.)

Articolo 25-*quater* (4) – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*1 c.p.)
- Sottrazione di beni o di denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra (art. 1 e 2 L. 342/1976)

Articolo 25-*quater*.1 (4.1) – Reati contro la persona

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

Articolo 25-*quinquies* (5) – Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- Tortura (art. 613-*bis* c.p.)
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-*ter* c.p.)

Articolo 25-*sexies* (6) - Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. n. 58/1998)
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* d.lgs. n.58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter* d.lgs. n.58/1998)
- Responsabilità dell'ente (art. 187-*quinquies* d.lgs. n.58/1998)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. EU n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. EU n. 596/2014)

Articolo 25-*septies* (7) – Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Articolo 25-*octies* (8) – Reati contro il patrimonio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Articolo 25-*octies*1 (8.1.) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

Articolo 25-*octies*2 (8.2.) Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-*bis* c.p.)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-*ter* c.p.)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-*quater* c.p.)

Articolo 25-*nonies* (9) – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. *a-bis*, l. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, l. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* comma 2, l. n. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, l. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941)

Articolo 25-*decies* (10) – Reati contro l'amministrazione della giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377-*bis* c.p.)

Articolo 25-*undecies* (11) – Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. n. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006, art. 260-*bis*)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. n. 150/1992, artt. 1 e 2)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d.lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n. 202/2007, art. 9)

Articolo 25-*duodecies* (12) – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-*bis*, d.lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 modificato da D.L. n. 20 del 10 marzo 2023)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-*bis*

D.Lgs. 286/1998 aggiunto da D.L. n. 20 del 10 marzo 2023)

- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter D.Lgs. 286/98)

Articolo 25-terdecies (13) – Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., legge n. 654/1975)

Articolo 25-quaterdecies (14) - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frode in competizioni sportive (art. 1 legge n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 legge n. 401/1989)

Articolo 25-quinquiesdecies (15) – Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)

Articolo 25 – sexiesdecies (16) – Contrabbando

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci per via aerea (art. 285 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TU n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TU n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 TU n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis TU n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater TU n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 TU n. 43/1973)
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 TU n. 43/1973)

Articolo 25 - septiesdecies (17) – Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

Articolo 25 - *duodevicies* (18) - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggi di beni culturali (art. 518-*terdecies* c.p.)

Articolo 25 - *undevicies* (19) – Delitti contro gli animali

- Uccisione di animali (art. 544 -*bis* c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 -*ter* c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 -*quater* c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 -*quinqüies* c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Articolo 26 – *Delitti tentati*

- Delitto tentato (art. 56 c.p.)

1.3 Individuazione delle attività sensibili.

In relazione ai reati addebitabili alle persone giuridiche sopra esposti, i principali profili di rischio per VEGA PREFABBRICATI includono:

- **Reati contro la persona (Articolo 25-*septies*):** Il rischio di incorrere in responsabilità per omicidio colposo o lesioni colpose è alto in caso di violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- **Reati in caso di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25-*duodecies*):** Il rischio è alto nel caso in cui VEGA PREFABBRICATI impiegasse sui propri posti di lavoro stranieri irregolari.
- **Reati ambientali (Art. 25-*undecies*):** per questa categoria di reati il rischio è alto in caso di gestione di rifiuti (calcestruzzo, oli, fanghi) o in caso di autorizzazioni alle emissioni o agli scarichi non regolari.
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25):** Il rischio permane alto in caso di partecipazione a bandi, gestione di finanziamenti pubblici, autorizzazioni amministrative (autorizzazioni edilizie) e durante controlli dell'ASL/ARPA.
- **Reati Societari e tributari (Artt. 25-*ter* e 25-*quinqüesdecies*):** Il rischio è nella redazione del bilancio, nell'esecuzione di operazioni straordinarie, nella gestione della fatturazione e nell'utilizzo di crediti di imposta. Tra i più rilevanti reati vi sono le **false comunicazioni sociali** (falso in bilancio) e l'infedeltà patrimoniale.

1.4 Il sistema sanzionatorio.

Sono previste dal Decreto a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (unite al sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito riferibile all'Ente).

Le **sanzioni interdittive**, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

In caso di reiterazione degli illeciti, il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – anche in via definitiva.

È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

Rimane esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, d.lgs. n. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 Reati commessi all'estero.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001;

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso (il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli artt. 24-25-*novies* d.lgs. n. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*);
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. I MODELLI ORGANIZZATIVI QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ

2.1 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

L'art. 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla predetta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 Responsabilità dell'Ente.

La VEGA PREFABBRICATI deve stabilire, documentare, attuare, controllare e tenere aggiornato il Modello e migliorarne, con continuità, l'efficacia.

Deve, inoltre, sulla base di quanto indicato nel presente Manuale:

- identificare gli obblighi ed i principi etici di riferimento;
- identificare i processi necessari per il Modello e provvedere alla loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- implementare un processo di gestione dei rischi (*Risk Management*);
- assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per supportare l'efficace funzionamento e il monitoraggio continuo delle attività, attraverso l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- monitorare, valutare e analizzare i processi di cui sopra;
- attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi.

2.3 Caratteristiche del Modello.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

I Modelli possono essere definiti, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base dei codici di comportamento, redatte dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

La Confindustria, in particolare, ha predisposto e consegnato al Ministero della Giustizia delle *Linee guida* per la predisposizione dei Modelli.

Secondo dette linee guida, l'adozione di un Modello idoneo e corrispondente ai requisiti dettati dal Decreto deve necessariamente contemplare:

- *valutazione del rischio*: approfondita analisi delle attività e degli uffici a rischio in relazione alla possibile commissione di reati del tipo indicato dal Decreto;
- *realizzazione di un sistema di gestione del rischio*: individuazione di procedure e sistemi organizzativi e di controllo preventivo che minimizzino i rischi sopra individuati;
- *predisposizione di un Codice Etico*: è elemento essenziale per poter sostenere che tutti gli amministratori e i dipendenti sono a conoscenza delle norme di comportamento da tenere nell'esecuzione dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle attività individuate come "a rischio";
- istituzione di un Organismo interno di controllo: *l'Organismo di Vigilanza*.

2.4 Funzione del modello

Scopo del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di direttive e di attività di controllo, finalizzato non solo a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, ma anche quale strumento organizzativo gestionale e di controllo, volto alla razionalizzazione ed al monitoraggio dei comportamenti aziendali.

L'efficace attuazione del Modello è funzione anche della sua diffusione e conoscenza all'interno della Società e della consapevolezza, per tutti i dipendenti, della volontà di VEGA PREFABBRICATI di operare nell'ambito di una concreta e costante applicazione dei principi di comportamento in esso contenuti.

L'attuazione del Modello, dopo la sua approvazione, dovrà quindi essere accompagnata da:

- una formale presentazione del documento al personale;
- la consegna formale di un documento riportante il Modello a ciascun dipendente;
- l'effettuazione di incontri di illustrazione e sensibilizzazione del personale sui contenuti del Modello;
- la pubblicazione del Modello sulla rete interna, a disposizione del personale dipendente.

2.5 Diffusione del Modello all'esterno.

Poiché il comportamento dei collaboratori o degli altri soggetti con cui la Società ha rapporti contrattuali (professionisti, soggetti operanti quali rappresentanti, a vario titolo, o quali mandatarî della Società, altre società o aziende con le quali sussistono rapporti d'affari o di *partnership*, ecc.), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, può comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, è indispensabile che l'attuazione del Modello sia accompagnata da una specifica diffusione dei suoi contenuti a tali collaboratori e terzi.

A tal fine si renderà necessario provvedere a:

- consegnare formalmente a ciascun collaboratore esterno un documento riportante la parte generale del Modello, con annotazione degli estremi della consegna;
- richiedere ai collaboratori, all'atto della consegna del documento o contestualmente alla stipula del contratto, l'impegno ad osservare le regole di comportamento ivi riportate;
- rendere edotti tali soggetti esterni che la mancata applicazione delle norme di comportamento

potrà comportare la risoluzione del contratto e/o l'applicazione delle altre sanzioni indicate nel documento.

2.6 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente dell'Ente.

Conseguentemente, il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo per la prevenzione dei rischi, è adottato dall'Assemblea con l'indicazione che l'attività di attuazione e di gestione del Modello, comprensivo delle Linee guida, del Codice Etico, del sistema sanzionatorio e delle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), è affidato alle competenze dell'Amministratore unico (AU).

In considerazione dell'adozione del Modello da parte dell'Amministratore unico, eventuali sue modifiche ed integrazioni rilevanti dovranno essere approvate in seno allo stesso organo.

2.7 Impegno dell'Organo dirigente

L'Amministratore unico assicura lo sviluppo e la messa in atto del Modello attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal Modello;
- promuovere una politica di conformità al Modello;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di *compliance* al Modello;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

2.8 Il Codice Etico.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti.

Il Codice Etico raccomanda, promuove, o vieta, determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

L'inosservanza dovrà dar luogo a sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse da chiunque agisca in modo da coinvolgere con le proprie azioni l'organizzazione.

2.9 I destinatari del Modello.

Per "Destinatari" si intendono i soggetti ai quali sono rivolte le prescrizioni contenute nel presente Modello e che sono tenuti alla loro osservanza.

Specificatamente, sono Destinatari:

- l'Amministratore unico (AU);
- il Direttore generale (DG);
- i Responsabili delle aree Tecnica e Amministrativa e del Personale (RAT, RAA e RAP);
- il Dipendenti;
- l'Organismo di Vigilanza (OdV);
- i Collaboratori, i Professionisti, i Soggetti operanti quali rappresentanti o mandatari, a vario titolo, della Società;
- i *Partner* (società del medesimo gruppo, società controllate, altre società o aziende con le quali sussistono rapporti d'affari, clienti, fornitori, ecc.) di VEGA PREFABBRICATI.

2.10 Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati qui previsti.

A tal fine, è fatto espresso divieto ai Destinatari di cui sopra di:

- porre in essere azioni o comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra elencate;
- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un Pubblico Servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dalla Società) è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (di seguito, "Funzionari Pubblici");
- distribuire omaggi e regali di qualsiasi forma a Funzionari Pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promesse di assunzione) in favore di Funzionari Pubblici (o loro familiari), che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore di partner commerciali, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei partner stessi;
- riconoscere compensi a favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- accettare per sé stessi o per i propri familiari elargizioni in denaro, omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale, nonché altri vantaggi o prestazioni di qualsiasi natura, tali che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, anche indiretto, all'azienda;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire nulla osta, autorizzazioni o concessione all'esercizio dell'attività didattica;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- detenere materiale e dati inerenti la pornografia o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini;
- installare, o comunque introdurre nella rete di VEGA PREFABBRICATI, *software*, *hardware* o comunque programmi o dati che non rientrino nella funzione relativa al proprio profilo ovvero *software*, *hardware*, programmi o dati che possano impedire, danneggiare, interrompere il sistema informatico o favorire la perdita, l'alterazione, la distruzione (anche solo parziali) o il furto di dati;
- introdursi abusivamente in sistemi telematici o informatici protetti da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso o comunque non essendo il legittimo titolare delle credenziali di accesso;
- detenere, procurarsi, riprodurre o diffondere abusivamente codici di accesso o mezzi idonei all'accesso dei sistemi di VEGA PREFABBRICATI protetti da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di soggetti non autorizzati o privi di legittimazione o di credenziali dispositivi, apparecchiature, programmi, sistemi e dati appartenenti al sistema informativo di VEGA PREFABBRICATI;
- alterare, in qualsiasi modo, documenti informatici e di produrre, inoltrare, trasmettere documenti informatici falsi o comunque alterati;
- ricevere incassi o effettuare pagamenti al di fuori del canale bancario salvo per somme in denaro contante non superiori ad euro 5.00000 (cinquemila) relativamente agli incassi ricevuti, ed euro 500,00 (cinquecento) per i pagamenti effettuati;
- intraprendere iniziative che non rispettino le normative ambientali;

- intraprendere iniziative di soggetti che non rispettino le normative in materia di lavoro ed immigrazione.

3. IL SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 Principi generali

Al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, VEGA PREFABBRICATI intende sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli amministratori, richiamando il rispetto del sistema disciplinare attualmente vigente in società che fa riferimento a quello previsto dal CCNL di categoria.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

3.2 Obbligo di comunicazione

Grava su ogni dipendente di VEGA PREFABBRICATI l'obbligo di comunicare, anche in forma anonima all'**OdV** la trasgressione da parte del personale interno della Società e dei collaboratori esterni alla stessa delle regole, delle linee guida e delle procedure previste dal presente Modello.

3.3 Misure nei confronti del personale dipendente della società

L'inosservanza delle regole previste dal Modello adottato da VEGA PREFABBRICATI ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, l. 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, fino ad un massimo di 6 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di Dirigenti, la Società – una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione – adotta la misura ritenuta più idonea, fra quelle sopra riportate.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

3.4 Misure nei confronti delle funzioni apicali di VEGA PREFABBRICATI

In caso di violazione del Modello da parte dell'**AU** o del **DG**, l'**OdV** informa, per iscritto, il **Sindaco** il quale provvederà a svolgere degli accertamenti al fine di verificare quanto denunciato e a trascrivere i risultati nel libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5, c.c..

Nel caso in cui il **Sindaco** dovesse riscontrare che la condotta posta in essere dall'**AU** o dal **DG** perfezioni una fattispecie di reato, provvederà a comunicare la notizia all'Autorità Giudiziaria competente.

3.5 Misure nei confronti del Sindaco

In caso di violazione del presente Modello da parte del **Sindaco**, l'**OdV** informa, per iscritto, l'AU che prenderà gli opportuni provvedimenti.

3.6 Misure nei confronti di parti terze

Eventuali condotte di collaboratori esterni, partner commerciali e, più in generale, di fornitori di beni o servizi in contrasto con le disposizioni del Modello, possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Società;
- richiedano l'assunzione di un impegno ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello;
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
- in caso di subappalto di servizi, l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Compete all'**OdV** valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi, nonché segnalare alle competenti funzioni della Società l'eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.

3.7 Misure nei confronti dei lavoratori utilizzati in regime di distacco

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al distaccante o al somministratore, VEGA PREFABBRICATI comunicherà alle società con cui intercorrono i suddetti rapporti gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7, l. 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali vigenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede, al suo art. 6, comma 1, lett. b), che l'esimente dalla responsabilità amministrativa operi qualora sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (**OdV**) opera con la massima autonomia ed indipendenza ed è autorizzato a svolgere qualunque tipo di controllo od ispezione, funzionali allo svolgimento dei compiti affidatigli, e consistenti nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello, ovvero verificare la corrispondenza al Modello dei comportamenti aziendali;
- vigilare sul rispetto del Codice Etico da parte degli organi societari, dei dirigenti e del personale dipendente;
- valutare costantemente l'adeguatezza del Modello adottato, verificando l'effettiva capacità di prevenire in concreto i comportamenti indesiderati;
- presentare all'**AU** proposte di modifica, integrazione o adeguamento del presente Modello e del Codice Etico, al fine di rendere tali documenti conformi ad eventuali modifiche della struttura o della missione della società, ovvero al fine di colmare lacune o imperfezioni riscontrate in sede di applicazione del Modello ovvero del Codice Etico.

Per consentire la più ampia possibilità di svolgimento della propria attività di sorveglianza, l'**OdV** e gli eventuali collaboratori, interni od esterni, dietro presentazione di apposita lettera di incarico, potranno:

- svolgere ispezioni in tutti gli Uffici e Sedi della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi;
- richiedere direttamente al personale dipendente informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello dovrà possedere specifiche caratteristiche, in particolare:

- essere un "*organismo dell'ente*", cioè un organo interno alla Società;
- essere dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*", vale a dire dotato di una generale autonomia funzionale all'interno della società; la posizione dell'**OdV** nell'ambito della Società dovrà poter garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di ogni componente della Società;
- essere dotato della necessaria professionalità (conoscenze delle tecniche ispettive, contabili e giuridiche);
- essere in grado di assicurare una vigilanza costante ("*continuità di azione*") sull'attività aziendale e sul rispetto del Modello.

L'**OdV** è un organo collegiale composto da due membri, nominati dall'**AU**.

La durata ed il conferimento dell'emolumento sono stabiliti sempre dall'**AU**, all'atto del conferimento del mandato.

Il mandato cessa per:

- scadenza;
- dimissioni;
- revoca per giusta causa da parte dell'Organo che ha conferito il mandato stesso.

Al riguardo, per giusta causa di revoca (riferita ad uno o ad entrambi i membri) dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il membro dell'**OdV** inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'**OdV**, o dei singoli componenti, come definiti nel Modello di organizzazione e gestione;
- l'inosservanza dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico e nel precedente

- paragrafo;
- la sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’**OdV** o di uno dei suoi membri, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l’avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico di uno o di entrambi i membri dell’**OdV** per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di proscioglimento (per esempio, per prescrizione del reato) con attribuzione di responsabilità a carico del/i membro/i dell’**OdV**;
- l’avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a carico di un membro dell’**OdV** ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l’**AU**, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – con l’approvazione del **Sindaco** – la sospensione dei poteri dell’**OdV** (o dei singoli membri) e la nomina di un **OdV** (o di membri) *ad interim*.

Le attività operative di controllo e conformità potranno, con decisione dell’**AU** e dietro proposta dell’**OdV**, essere affidate a professionisti esterni di comprovata esperienza e professionalità, anche non facenti parte dell’**OdV**.

I compiti eventualmente delegati all’esterno sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di carattere tecnico-ispettivo, fermo restando l’obbligo dei professionisti esterni di riferire all’**OdV**; è evidente, infatti, che l’affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell’Organismo di Vigilanza in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L’**OdV** ed i collaboratori esterni eventualmente incaricati, presentando apposita lettera di incarico, potranno svolgere ispezioni negli uffici della Società, accedendo a tutta la documentazione conservata presso gli stessi, e potranno richiedere direttamente ai dipendenti informazioni con riferimento ad atti ed attività da questi compiute.

I dipendenti dovranno fornire le informazioni in modo tempestivo, chiaro, veritiero.

Per conseguire le proprie finalità l’**OdV** può, inoltre, aver accesso ai verbali del **Sindaco** nonché ai risultati dell’attività svolta dai revisori esterni e dai legali della società, compresi quei professionisti che, ancorché non incaricati direttamente da VEGA PREFABBRICATI ricevono da questa il compenso per l’attività prestata a favore di personale dipendente.

Di ciascuna verifica o ispezione è redatto un verbale, registrato presso il protocollo della Società, e tenuto agli atti dell’**OdV**. Esso sarà trasmesso in copia all’**AU** e al **Sindaco**.

L’**OdV**, qualora riscontri da parte di taluno dei soggetti di cui al Decreto comportamenti contrari alle disposizioni legislative in vigore, al Codice etico o al presente Modello, provvederà ad inoltrare dettagliata segnalazione all’**AU**, al **DG** e al **Sindaco** nonché, ove dovuto, alle autorità competenti.

4.3 L’informativa all’Organismo di Vigilanza

Dovranno essere trasmesse all’**OdV**, da chiunque ne venga a conoscenza all’interno della Società:

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ma rientranti nella sfera di riferimento della VEGA PREFABBRICATI), per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai **Responsabili Area**, dal **DG**, dall’**AU** o dal **Sindaco** nell’ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto, provenienti sia da VEGA PREFABBRICATI, sia da società controllate e collegate, sia dalle società o enti che fanno parte della compagine sociale.

4.4 informazioni su eventi o fatti previsti nell’ambito dei protocolli interni.

L'OdV avrà accesso alla documentazione prevista dalle singole parti specifiche del Modello, quali ad esempio:

- le “*Schede intervento*”, contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle iniziative;
- i contratti stipulati, le convenzioni sottoscritte, i progetti avviati, gli incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la società con la Pubblica Amministrazione e con terzi;
- le dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione;
- i verbali del **Sindaco** e della eventuale documentazione scambiata con la società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio.

4.5 Modalità di trasmissione delle informazioni

Le segnalazioni dei dati e dei fatti di cui ai paragrafi precedenti, dovranno essere fatte pervenire all'OdV attraverso comunicazioni scritte, indicando espressamente che la corrispondenza è riservata all'OdV, o comunicazioni via e-mail, utilizzando lo specifico indirizzo riservato all'OdV; la segnalazione dovrà contenere tassativamente:

- la qualifica del rapporto esistente con la Società (dipendente, amministratore, sindaco, collaboratore, ecc.);
- il riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (ma rientranti nella sfera di riferimento della VEGA PREFABBRICATI), per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal Decreto;
- i rapporti eventualmente preparati dai **Responsabili Area** o dall'**Organo amministrativo** o dal **Sindaco** nell'ambito delle loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate in riferimento alle prescrizioni del Modello e ai reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto, provenienti sia da VEGA PREFABBRICATI, sia da società controllate e collegate, sia dalle società o enti che fanno parte della compagine sociale;

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere protocollate a cura dell'OdV su apposito protocollo, conservato ed aggiornato sotto la responsabilità dell'OdV stesso o di un incaricato, in modo da garantire l'anonimato del soggetto che effettua la comunicazione.

La falsità delle segnalazioni presentate all'OdV è definita quale “illecito disciplinare” e comporterà l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

4.6 Le verifiche periodiche dell'Organismo di Vigilanza

Il presente Modello prevede più tipologie di verifiche:

4.6.1 Verifiche sugli atti

Gli **Organi Sociali** e i **Responsabili Area** dovranno comunicare preventivamente all'OdV i principali atti della Società (ad esempio: operazioni straordinarie, appalti di particolare entità, budget annuale, partnership, acquisizione o cessione di partecipazioni, accordi con altre società, ecc.).

Dovranno inoltre fornire la seguente documentazione:

- “*Schede intervento*”, contenenti i dati delle diverse fasi di gestione delle iniziative;
- contratti stipulati, convenzioni sottoscritte, progetti avviati, incarichi ricevuti e confermati e quant'altro impegni la Società con la Pubblica Amministrazione e con terzi;
- dichiarazioni, rilasciate dai dipendenti e collaboratori, in forma tale da tutelare la privacy del soggetto, circa i rapporti di parentela o di affinità con soggetti che appartengono alla Pubblica Amministrazione;
- verbali di assemblea e documentazione scambiata con la società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio.
- Periodicamente l'OdV procederà a una verifica dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio.

4.6.2 Verifiche sull'applicazione del modello

Con cadenza almeno quadrimestrale, l'**OdV** procederà alla verifica sull'effettiva applicazione del presente Modello.

Inoltre, l'**OdV** potrà effettuare anche verifiche a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.

4.7 Esame della Vega per le segnalazioni pervenute.

L'**OdV** dovrà esaminare tempestivamente le segnalazioni pervenute alla sua attenzione secondo le procedure adottate dalla VEGA PREFABBRICATI.

Per ciascuna segnalazione dovrà lasciare evidenza del ricevimento, del riscontro eseguito, delle azioni intraprese e delle eventuali segnalazioni effettuate agli altri soggetti interessati (AU, DG, Sindaco, Autorità Giudiziaria, ecc.).

Periodicamente l'**OdV** emetterà un **rapporto** sull'attività svolta, contenente l'indicazione delle verifiche effettuate e delle segnalazioni ricevute, l'esito delle azioni intraprese e dei riscontri ricevuti.

Il rapporto di cui sopra verrà trasmesso all'**AU**, al **DG** e al **Sindaco**.

5.1 Il modello di Governance della Vega.

La VEGA PREFABBRICATI ha adottato un sistema di *governance* tradizionale.

Il rappresentante legale è l'Amministratore Unico (AU) che nomina il Direttore Generale (DG), il Responsabile Area Tecnica (RAT), il Responsabile Area Amministrativa (RAA) e il Responsabile Area del Personale (RAP).

L'AU, inoltre, in qualità di datore di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, potrà delegare alcune delle sue funzioni a personale competente per assumerle.

Il Sindaco, infine, svolge la funzione di organo di controllo.

Amministratore Unico (AU)

L'AU rappresenta la VEGA PREFABBRICATI a livello istituzionale e gli sono riservati tutti i poteri risultanti dalla visura della società. L'AU ha visibilità specifica e diretta sull'attività svolta dal seguente personale aziendale:

- Direttore generale;
- Responsabile Area Amministrativa;
- Responsabile Area Tecnica;
- Responsabile Area del Personale
- Delegato per la sicurezza sul lavoro, sull'ambiente e sui dati personali.

Direttore Generale (DG)

Il DG svolge le seguenti funzioni:

- definisce e attua la strategia aziendale cooperando con l'AU;
- coordina le aree aziendali Amministrativa, Tecnica e del Personale;
- gestisce le scelte quotidiane più rilevanti per il funzionamento dell'azienda;
- monitora le performance (economiche e operative) per verificare che gli obiettivi siano raggiunti.

Responsabile Area Tecnica (RAT)

Il RAT sviluppa ed attua le strategie commerciali di vendita della Società e supervisiona sulle attività di progettazione, produzione e messa in opera dei manufatti.

Responsabile Area Amministrativa (RAA)

Il RAA supervisiona sull'Area Amministrativa e in particolare sulla regolare tenuta della contabilità aziendale e sulla tenuta dei libri sociali; sugli adempimenti societari; sugli adempimenti fiscali, sulla conformità normativa, sugli affari legali e sulla segreteria.

Responsabile Area del Personale (RAP)

Il Responsabile dell'Area del Personale si occupa di selezionare, gestire e valorizzare i dipendenti, definendo i piani formativi aziendali e curando sia gli aspetti contrattuali sia il benessere e la crescita delle persone.

La VEGA PREFABBRICATI riconosce come principio imprescindibile del proprio operare il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Nell'emanare le seguenti linee di condotta, la Società si propone di rafforzare tale principio ribadendo a tutto il personale dipendente e ai collaboratori i comportamenti attesi con specifico riferimento alle **aree di attività "sensibili"** in base al Decreto.

Relativamente a tali linee di condotta inoltre si precisa che:

- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari" citato;
- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per conto della Società;
- non includono le ipotesi di reato previste nel d.lgs. n. 231/01 che difficilmente possono essere compiute dai dipendenti o collaboratori della VEGA PREFABBRICATI nell'interesse di quest'ultima ed in particolare quelli indicati dagli articoli 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), 25-bis1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*); 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*); 25-quater1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*); 25-quaterdecies (*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*); 25-sexiesdecies (*Contrabbando*); 25-septiesdecies (*Delitti contro il patrimonio culturale*); 25 – duodevicies – (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*); 25-undevicies (*Delitti contro gli animali*) del d.lgs. 231/01.

Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali attività sensibili dell'Ente, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente allegato al presente Modello.

- Fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal Decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del decreto a nuove fattispecie di reati;
- tengono conto delle procedure e delle prassi operative adottate dalla Società e diffuse al personale aziendale (procedure operative, circolari, ordini interni)

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate e delle relative misure di controllo.

Pertanto, vengono di seguito indicate le aree "sensibili" che sono emerse dall'analisi dell'attività dell'Ente e che hanno consentito di identificare i reati di cui sopra.

1. LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

- **Malversazioni di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, con VEGA Prefabbricati indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Frode nelle erogazioni pubbliche (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

- **Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

Attività a rischio

Le attività della VEGA PREFABBRICATI che presentano un rischio in relazione ai reati sopracitati sono quelle relative all'esecuzione di procedimenti finalizzati ad ottenere dallo Stato o da altro Ente pubblico, finanziamenti, erogazione di servizi, concessioni, autorizzazioni o comunque altri tipi di vantaggi.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Responsabile Area Amministrativa
- Responsabile Area del Personale

Linee guida

Comportamenti vietati

In linea generale è fatto divieto ai destinatari del Modello di percepire illecitamente erogazioni e finanziamenti pubblici nonché di utilizzarli per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

In particolare è fatto divieto ai destinatari di:

- alterare la rappresentazione della realtà aziendale, millantando l'esistenza di procedure/attività al fine di ottenere indebitamente finanziamenti o erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- mistificare comunicazioni e certificazioni della P.A. in materia fiscale, previdenziale e contributiva, nonché sanitaria e demaniale, celando l'avvenuta contestazione di reali o potenziali trasgressioni di norme di legge o di regolamenti;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico, procurando a sé un ingiusto profitto con altrui danno.

Obblighi per i destinatari del Modello

Tutti coloro che operano per conto di VEGA PREFABBRICATI sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura ed origine alle seguenti prescrizioni:

- correttezza e veridicità nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici, nonché correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni da fornire alle Amministrazioni competenti;
- correttezza e affidabilità nell'istruttoria delle pratiche, nella gestione e nelle segnalazioni di competenza relative a finanziamenti pubblici, correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla normativa;
- integrità e trasparenza nell'utilizzo di finanziamenti pubblici eventualmente erogati in favore della Società;
- utilizzo di un sistema formale di rilascio e approvazione dei cambiamenti ai programmi informatici, sia se operati da propri dipendenti, sia se commissionati ed seguiti da programmatori esterni;
- utilizzo delle *logs* informatiche sulle elaborazioni (chi ha fatto cosa, quando), fornite dal sistema informatico presente in azienda;
- adozione della firma digitale.

Inoltre, nel caso in cui – a seguito dell'erogazione di finanziamenti pubblici a favore della VEGA PREFABBRICATI – il personale di quest'ultima venisse a conoscenza che i contributi ricevuti hanno avuto una diversa destinazione rispetto a quella per cui erano stati erogati, è obbligato a darne

tempestiva comunicazione al diretto Responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

2. LINEE DI CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Reati contestabili all'ente ex art. 24-bis, d.lgs. n. 231/2001

- **Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)**

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La fattispecie fa riferimento ai seguenti reati di falso previsti nel Libro II Capo III del codice penale:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

- **Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite

nei detti articoli, ridotte di un terzo.

- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

- **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- **Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri

casi si procede d'ufficio.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso di sistemi informatici o telematici (art. 615-quater)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617-quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

- **Estorsione (art. 629 c.p.)**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p..

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermità.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quinquies.1. c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

Attività a rischio

VEGA PREFABBRICATI gestisce *database* di informazioni relative ai propri dipendenti e alle Società controllate; inoltre riceve ed invia documenti informatici di varia natura.

Le attività maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra descritti riguardano principalmente il trattamento illecito dei dati personali, con riferimento all'eventuale illecita diffusione, alterazione, distruzione degli stessi; problematiche analoghe si ravvisano con riguardo ai documenti informatici, che possono essere indebitamente diffusi, alterati o comunque falsificati.

Sono perciò a rischio tutte le funzioni relative alla gestione delle informazioni e all'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, con riguardo ad ogni condotta posta in essere nei campi sopra menzionati da amministratori, dirigenti e dipendenti di VEGA PREFABBRICATI nonché da eventuali collaboratori od operatori esterni.

È altresì a rischio tutto il contesto della struttura organizzativa di VEGA PREFABBRICATI, dove i terminali e le *password* possono circolare tra appartenenti a gruppi omogenei di dipendenti o sono condivisi da alcuni dipendenti e dirigenti, onde permettere a questi ultimi di effettuare controlli o concedere autorizzazioni per il compimento di determinate operazioni.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile Area Amministrativa
- Responsabile Area del Personale

Linee guida

Le procedure ed i processi interni della VEGA PREFABBRICATI sono informati ai seguenti principi.

Principio di autorizzazione all'accesso

- Tutte le abilitazioni di accesso alle reti e ai sistemi informatici devono avvenire tramite "profili di accesso";
- le abilitazioni devono corrispondere alle funzioni svolte all'interno della Società;
- ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo.

Principio di controllo e sicurezza

Le attività di gestione del patrimonio informativo devono essere assoggettate a costante controllo al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni per i soli fini leciti

A tale scopo vengono adottate misure di salvaguardia e di sicurezza consistenti in:

- monitoraggio dei *server*;
- monitoraggio dei trattamenti informatici;
- uso di sistemi antivirus;
- uso di sistemi antintrusione;
- uso di *firewall*;
- piani di *disaster recovery*.

3. LINEE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Reati contestabili all'Ente ex art. 24-ter, d.lgs. n. 231/2001

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione

da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR n. 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Attività a rischio

In relazione al contesto territoriale in cui opera VEGA PREFABBRICATI è contenuto il rischio di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale-associativo o mafioso.

Residuano marginali possibilità di coinvolgimento dell'Ente nelle predette fattispecie incriminatrici, come per esempio in occasione della stipula di accordi per la fornitura di beni e servizi. Sono a rischio soprattutto le attività controllate dal Direttore Generale che implicano rapporti e relazioni con soggetti che potrebbero far parte di associazioni per delinquere.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile Area Amministrativa
- Responsabile Area del Personale

Linee guida

Obblighi per i destinatari del Modello

In linea generale i destinatari del presente Modello devono ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio di tutte le attività economiche e professionali della VEGA PREFABBRICATI, prestando massima attenzione ai soggetti terzi che intrattengono rapporti di qualsiasi tipo con la Società.

Il **DG**, il **RAT**, il **RAA** e il **RAP** devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- prima di rapportarsi con nuovi fornitori e collaboratori commerciali non occasionali devono verificare l'onorabilità di questi ultimi, esigendo quando possibile la certificazione anti-mafia e/o l'iscrizione nella c.d. white list;
- nel caso in cui i soggetti apicali della VEGA PREFABBRICATI dovessero apprendere dagli organi della stampa il coinvolgimento diretto o indiretto dei propri *partners* nell'ambito di indagini o procedimenti penali riguardanti reati associativi dovranno risolvere il prima possibile i rapporti negoziali intrattenuti tra VEGA PREFABBRICATI e questi ultimi.

Inoltre, per richiesta di forniture di beni e/o servizi, l'Ufficio Acquisti preso l'Area Amministrativa richiede almeno tre preventivi a fornitori qualificati, basandosi sulle specifiche definite nella RdA. I

preventivi devono essere archiviati e confrontati in modo oggettivo presso la medesima AA.

In merito, si rimanda alla Procedura Acquisti.

4. LINEE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati contestabili all'Ente ex art. 25 d.lgs. n. 231/2001

Agli effetti della legge penale rientra nell'ambito della Pubblica Amministrazione qualsiasi soggetto che:

- svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico;
- persegua, realizzi o gestisca interessi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della VEGA PREFABBRICATI si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;
- i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni;
- gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT, INPDAP);
- l'Autorità Giudiziaria.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

Ai sensi dell'art. 357 c.p.:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Invece, in base all'art. 358 c.p.:

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In forza delle norme sopra menzionate è possibile attribuire la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In genere, l'esercizio di una pubblica funzione amministrativa viene riconosciuto con riferimento ai soggetti che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico, che lo rappresentano di fronte ai terzi o che sono muniti di poteri certificativi.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio è ravvisabile per esclusione, spettando ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale e che non consistono in semplici mansioni d'ordine o opere meramente materiali.

In ogni caso, non è necessariamente richiesta la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente Pubblico, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

Si illustrano sinteticamente qui di seguito le fattispecie delittuose previste dal decreto.

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a 10 anni.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1-3 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. (OMISSIS)

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- **Peculato. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Attività a rischio

Le attività di VEGA PREFABBRICATI che presentano un rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione sono quelle relative:

1. All'esecuzione di procedure volte all'ottenimento o al mantenimento di concessioni, autorizzazioni, agevolazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione;
2. all'esecuzione dei contratti perfezionatisi tra VEGA PREFABBRICATI e la Pubblica Amministrazione.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Responsabile Area Amministrativa

Inoltre, sono esposti ai medesimi rischi anche i **dipendenti aziendali** che sono potenzialmente destinatari dell'attività ispettiva da parte di dipendenti pubblici, nonché gli organi sociali che rivestono funzioni di rappresentanza o che hanno poteri di agire nei confronti delle Autorità amministrative, fiscali e degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

Linee guida

Tutti coloro che operano nell'interesse della VEGA PREFABBRICATI con la Pubblica Amministrazione, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza ed Autorità garanti, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza.

Comportamenti vietati

In linea generale, è fatto divieto ai destinatari del Modello:

- di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale;
- di tenere comportamenti tali da influenzare in maniera impropria e/o illecita, in qualsiasi forma, le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, in generale, dei terzi in relazione all'attività della VEGA PREFABBRICATI.

In particolare, è fatto divieto ai destinatari del presente Modello di:

- aderire a richieste o sollecitazioni indebite di denaro o di altre utilità che provengano, in forma diretta o indiretta, da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di prestazioni afferenti alle loro funzioni o qualifiche;
- promettere, offrire, effettuare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, elargizioni in denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per VEGA PREFABBRICATI;
- promettere, offrire, corrispondere a Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari omaggi e regali in qualsiasi forma (e pertanto anche in forma di ospitalità) al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo non di modico valore, o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti debbono, in qualsiasi circostanza: (i) essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, (ii) risultare ragionevoli e in buona fede, (iii) essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'**OdV**; in nessun caso possono consistere in un somme di denaro. La medesima disciplina si applica anche alle spese di rappresentanza;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di utilità per sé e/o per la Società, nonché procurare indebitamente, a sé, alla Società o a terzi, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi, o disapplicando le disposizioni contrattuali, o accettando documentazione falsa o erronea, o scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, o approvando requisiti inesistenti, o ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per VEGA PREFABBRICATI;
- effettuare/ricevere pagamenti e prestazioni in genere nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ottenere incarichi, promettendo e/o elargendo utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di seguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre

- agevolazioni;
- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

Obblighi per i destinatari del Modello

È fatto obbligo ai destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di richieste di utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni; segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'**OdV**;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'**OdV**;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno e, in assenza di risposta o qualora questa non sia risolutiva, inoltrare formale richiesta di parere all'**OdV**.

1. Ispezioni della Pubblica Amministrazione

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la VEGA PREFABBRICATI soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente.

I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura dell'**Area Amministrativa**. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

L'**OdV** deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2. Gare

Le disposizioni che seguono si applicano alla partecipazione a gare della VEGA PREFABBRICATI.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi.

E' fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti. Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e per importi non superiori a € 500,00 (cinquecento) e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

3. Sponsorizzazioni a favore della Pubblica Amministrazione

Eventuali sponsorizzazioni attive o passive possono essere concesse soltanto in assenza di conflitto di interessi e previa autorizzazione dell'AU.

4. Conflitti di interessi

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'**OdV**.

I **Responsabile Area Amministrativa (RAA)** provvede a raccogliere dai destinatari del presente Modello che abbiano rapporti con la PA apposite dichiarazioni di **assenza di conflitti di interesse**.

5. Controlli

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai

processi sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie all'**AU** e all'**OdV**.

6. Codice Etico

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e le indicazioni per le segnalazioni all'**OdV**.

5. LINEE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-bis¹, d.lgs. n. 231/2001

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di VEGA PREFABBRICATI le seguenti fattispecie reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Attività a rischio

Le attività di VEGA PREFABBRICATI che presentano un rischio in relazione ai reati contro l'industria e il commercio sono quelle svolte dall'unità commerciale presso l'**Area Tecnica**, poiché il citato Ente potrebbe avere interesse ad escludere dal mercato un concorrente utilizzando violenza o mezzi fraudolenti.

Funzioni a rischio

- Responsabile Area Tecnica

Linee guida

Comportamenti vietati

Ai soggetti che svolgono attività commerciali per conto della VEGA PREFABBRICATI è fatto divieto di:

- compiere atti di concorrenza nei confronti di un rivale commerciale attraverso l'uso di violenza, minaccia o mezzi fraudolenti.

Obblighi per i destinatari del Modello

È fatto obbligo ai destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico;
- segnalare immediatamente ogni comportamento astrattamente idoneo a configurare le condotte descritte dalle suddette fattispecie al proprio Responsabile o Referente interno e all'**OdV**.

6. LINEE DI CONDOTTA NEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-ter, d.lgs. n. 231/2001

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono dati materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono dati materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di versarli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione

del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti

privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per semplificare, alcuni dei suddetti reati potrebbero configurarsi secondo le seguenti modalità:

- **Impedito controllo**

L'**AU** o il **Responsabile Area Amministrativa** al fine di evitare di rendere manifesta una particolare situazione atta ad influenzare il giudizio del **Sindaco**, occulta documenti o pone in essere artifici al fine di impedire od ostacolare l'attività di controllo.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

L'**AU** riduce il capitale o effettua operazioni straordinarie, creando danno ai creditori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

La norma prevede, a carico degli amministratori che omettano di comunicare l'esistenza di un interesse proprio in un'operazione, la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, se da tale condotta omissiva siano derivati danni alla società o a terzi.

Il comma 2 dell'art. 2629-bis c.c. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il medesimo reato.

Trattasi di reato di danno, poiché è richiesta, ai fini della consumazione della condotta criminosa, la lesione effettiva del bene giuridico protetto; la condotta che il legislatore ha inteso punire è, pertanto, esclusivamente quella da cui scaturisce un danno a carico della società o di terzi.

Sotto questo profilo, è interessante notare come, potendo essere, il più delle volte, la società stessa parte danneggiata dalla condotta di reato commessa dall'**AU**, le ipotesi delittuose che comportano una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente riguardano non tanto le condotte di amministratori a danno della società cui appartengono, ma esclusivamente le condotte che comportino danni a terzi.

Sono perciò maggiormente a rischio tutte le attività legate alla gestione dei rapporti con soggetti terzi.

- **Formazione fittizia del capitale**

Ad esempio, l'Assemblea che aumenta fittiziamente il capitale della VEGA PREFABBRICATI

attraverso operazioni straordinarie (sopravvalutazione di conferimenti, fusioni o altri apporti in natura per somme inferiori al valore nominale dell'aumento del capitale sociale).

- **Attività esterna alla società**

Le medesime fattispecie di reato possono essere poste in essere dal personale di VEGA PREFABBRICATI, o da altri soggetti, che la stessa società ha nominato in propria rappresentanza presso gli organi di Società controllate o collegate.

La condotta che integra le fattispecie di reato di cui sopra si realizza allorché il rappresentante di VEGA PREFABBRICATI, in qualità di Amministratore o Sindaco, opera affinché i bilanci e l'informativa della Società controllata o collegata siano manipolati e i controlli siano influenzati a vantaggio della Società.

- **Corruzione tra privati**

Con riferimento alla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato") entrata in vigore il 28 novembre 2012, si tenga presente la radicale modifica dell'art. 2365 c.c. che ha introdotto in rubrica il richiamo alla corruzione tra privati e subordinato l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

La citata normativa prevede espressamente, tra i soggetti attivi, i sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui; inoltre la dazione o la promessa di utilità possono adesso essere accettate "per sé o per altri" dai soggetti attivi, e il compimento od omissione dell'atto può avvenire, oltre che in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, anche dei loro "obblighi di fedeltà".

La lettera s-bis dell'art. 25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede che possa essere sanzionata solo la società cui appartiene il soggetto corruttore, poiché, come ovvio, solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva, mentre la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Rimane confermata (al quarto comma dell'art. 2635 c.c.) la previsione della circostanza aggravante per il caso in cui l'episodio corruttivo coinvolga società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi; si tenga presente che, in base all'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001, in caso di remissione della querela, permangono comunque gli eventuali profili di responsabilità dell'ente. Con specifico riferimento alla nuova fattispecie di "corruzione tra privati", nonostante sia rubricata all'interno dei reati societari, si deve tener presente che la stessa ha maggiore affinità con i reati contro la Pubblica amministrazione.

Pertanto, anche in relazione a detta fattispecie di reato, sono a potenziale rischio tutti i dipendenti della VEGA PREFABBRICATI che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Pubblica e con i destinatari delle erogazioni.

Attività a rischio

Sulla base di quanto sopra descritto, le attività di VEGA PREFABBRICATI che presentano un rischio in relazione ai reati societari potrebbero essere le seguenti:

- 1) elaborazione del bilancio;
- 2) predisposizione di relazioni di accompagnamento al bilancio;
- 3) comunicazioni sociali;
- 4) formazione del capitale sociale;
- 5) rapporti con i creditori.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Responsabile Area Amministrativa

Linee guida

È necessario:

- mantenere la stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi decisionali e la distinzione di ruoli, nell'ambito dell'organizzazione di VEGA PREFABBRICATI, con riferimento ai rapporti con i soggetti terzi;
- implementare flussi informativi diretti all'**OdV** in merito alle operazioni da effettuate "fuori soglia" o in deroga agli standard adottati dalla società o comunque ogni qual volta emerga un profilo

- critico o di potenziale conflitto d'interessi con un soggetto terzo;
- individuare – ove possibile – le “altre utilità” che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club, associazioni e via dicendo, riconducibili ad un ente/cliente/soggetto terzo o ai suoi singoli manager); a tale proposito, qualsiasi omaggio, vantaggio o utilità non devono mai consistere in pagamenti in contanti, e devono essere sempre “ragionevoli” in base ai parametri del buon senso.

Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le informazioni all'**AU**, al **DG**, al **Sindaco** e all'**OdV** siano aggiornate e complete; i collaboratori della **Area Amministrativa**, in particolare, hanno la responsabilità specifica di garantire che le prassi contabili della Società assicurino ai soggetti suindicati una piena, corretta, precisa e tempestiva collaborazione nel fornire dati economici e finanziari della Società stessa.

I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correlati, e che evidenziassero anomalie o situazioni non congrue e coerenti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile diretto o all'**OdV**.

In riferimento alle occasioni di integrare reati in materia societaria, la gestione del rischio avviene con gli strumenti nel seguito indicati.

In generale:

- con la distribuzione del Codice Etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della VEGA PREFABBRICATI;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- con l'attività ispettiva e di compliance del **Sindaco**, dell'eventuale Società di revisione e dell'**OdV**.

Nel caso specifico:

- con controlli specifici sull'osservanza delle normative interne, predisposte in materia di contabilità e bilancio;
- con la predisposizione e la presentazione tempestiva e completa all'**AU** e al **Sindaco** della documentazione pertinente ad ogni decisione che è indicata all'ordine del giorno; delle bozze del bilancio e della relazione, nonché il giudizio della società di revisione e del budget dell'esercizio successivo;
- con l'invio all'**OdV** di copia delle comunicazioni rilasciate dalla società di revisione e della relazione finale del Collegio sindacale;
- con la tracciabilità di ogni operazione che genera una registrazione contabile.

Comportamenti vietati

È fatto divieto ai destinatari del Modello di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- esporre nelle comunicazioni rivolte alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti inerenti alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della società.

Obblighi per i destinatari del modello

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Società ed al relativo governo, quindi in particolare i Soggetti Apicali, nonché tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali, nonché a eventuali operazioni sul capitale sociale. Divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi e delle regole

aziendali, in modo da indurre in errore i destinatari del bilancio e degli altri documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio della Società e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci e il corretto funzionamento del mercato;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed Autorità di Vigilanza e di controllo e delle società di revisione. Chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rigorosa osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Rigorosa osservanza delle procedure interne atte a garantire una corretta e tempestiva attività di segnalazione agli organi di vigilanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

7. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono potenzialmente realizzabili le seguenti fattispecie reato:

- **Prostituzione minorile (art. 600 c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

- **Pornografia virtuale (art. 600-quater¹ c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- **Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Attività rischio

Considerato che il settore di competenza in cui opera la VEGA PREFABBRICATI si ritiene basso il rischio dei reati sopra menzionati.

8. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI COLPOSI CONTRO LA PERSONA E SICUREZZA SUL LAVORO

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239,50.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Attività a rischio

I maggiori rischi riguardanti la VEGA PREFABBRICATI, con riferimento ai delitti contro la persona, sono attinenti alle problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possono essere individuati nella gestione delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo, oltre che in tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell'apposito "documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Per la gestione del rischio in oggetto si rimanda al modello adottato ai sensi dell'art. 30 D.LGS. 81/08 che costituisce, unitamente al presente documento, il modulo di organizzazione e gestione integrato Allegato n1.

Linee guida

Obblighi per i destinatari del Modello

Tutti coloro che sono incaricati dell'osservanza della normativa antinfortunistica e del rispetto da parte del personale dipendente, sono tenuti:

- al rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti, delle procedure interne con particolare riferimento alle misure previste dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dai successivi aggiornamenti in materia;
- ad individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (come modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ad effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (come modificato ed integrato dalla normativa successiva) in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ai luoghi di lavoro, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare verifiche sistematiche;
- a controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- a dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove nominati, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;
- a far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- a prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite;

- ad adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (i.e. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- a favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso ed alla evacuazione dei lavoratori;
- a prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- a prevedere, nel Codice Etico, uno specifico impegno a rispettare e a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.

Procedure

Deve osservarsi il Modello di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro di cui all'allegato 1 del presente Modello.

9. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-octies, d.lgs. n 231/2001

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando

il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.ù

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis, 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Area di rischio

Le attività svolte da VEGA PREFABBRICATI maggiormente interessate dalle sopracitate fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi finanziari, in entrata ed in uscita, intrattenuti dalla Società con soggetti terzi.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Responsabile Area Amministrativa

Linee guida

Tutte le operazioni di natura commerciale, economica e finanziaria con soggetti terzi devono essere precedute da un'attività di verifica volta ad accertare l'assenza di rischio dei reati sopra

menzionati.

In particolare, va effettuata una chiara identificazione della controparte e devono essere esplicitate le ragioni di qualsiasi operazione economica in entrata ed in uscita; incassi e pagamenti con i fornitori di merci e servizi vanno effettuati tramite il canale bancario.

Nella verifica dei flussi finanziari e della regolarità dei pagamenti vi deve essere sempre coincidenza tra i destinatari/ordinanti e i soggetti che effettuano il pagamento.

Ogni pagamento, al di sotto della soglia di € 200,00 (duecento), deve avvenire tramite pos o bonifico bancario.

Obblighi per i destinatari del Modello

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi al censimento dei clienti, alla gestione della loro operatività o sono responsabili di adempimenti in materia di antiriciclaggio, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive, procedure e regolamenti aziendali;
- scrupolosa applicazione delle procedure interne di gestione della relativa operatività e di gestione delle segnalazioni di operatività potenzialmente sospetta e degli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
- rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto;
- osservanza dell'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di Partner ed altri operatori di mercato;
- definizione di criteri che regolano la scelta dei soggetti (ad es. Onlus) in favore dei quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Tali elargizioni sono operate solo se adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. Inoltre, la Società non effettua donazioni di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

10. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-octies bis, d.lgs. n.231/2011

• Art. 275-bis Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea

[1]. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal

medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

[III]. Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

[IV]. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

[V]. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

- **Art. 275-ter Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea**

[I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

[II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

[III]. Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.

[IV]. Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

- **Art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività.**

[I]. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

[II]. Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno VEGA economico. (2)

Attività a rischio

Le misure restrittive dell'UE (chiamate anche sanzioni UE) sono provvedimenti adottati dall'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Servono a reagire a violazioni gravi del diritto internazionale o dei diritti umani (es. aggressioni armate, terrorismo, proliferazione nucleare).

Tra le violazioni penalmente rilevanti rientrano, in particolare:

- mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti sanzionati;
- non congelare fondi o beni quando si è obbligati a farlo;
- eludere o aggirare le sanzioni UE (es. uso di prestanome);
- violare divieti della UE di esportazione o d'importazione;
- fornire informazioni false o incomplete per aggirare i controlli.

La responsabilità di VEGA PREFABBRICATI per i reati in questione può emergere nel caso in cui vengano stipulati accordi commerciali con aziende di un Paese sanzionato.

Il rischio tipico è mettere risorse economiche a disposizione di soggetti sanzionati o riceverle in violazione dei divieti

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Responsabile Area Amministrativa
- Responsabile Area del Personale

Linee guida

I **DG**, il **RAA** e il **RAP** intrattenendo rapporti con partner commerciali o fornitori esteri provenienti da Paesi sottoposti a divieti, obblighi o restrizioni da parte della UE, prima di assumere qualsiasi decisione che impegni la VEGA PREFABBRICATI, sarà necessario che chiedano un parere sulla fattibilità dell'operazione ad un legale.

Il **Responsabile Area Amministrativa** deve seguire controlli sui pagamenti in entrata da parte di conti corrente esteri, non accettando accrediti provenienti da Paesi sanzionati dall'UE e da parte di intermediari o terzi che pagano "per conto" di persone provenienti da Paesi sanzionati.

Nell'intrattenere rapporti con eventuali partner commerciali sarà necessario prevedere nei relativi accordi la presenza di:

- clausole contrattuali di rispetto delle sanzioni UE;
- il diritto di sospensione immediata della collaborazione se emergono violazioni delle misure restrittive dell'UE.

Il personale di VEGA PREFABBRICATI, sotto la supervisione del RAP, deve essere sottoposto a specifica formazione in merito alle misure restrittive imposte dall'UE.

Nel caso in cui il personale di VEGA PREFABBRICATI venisse a conoscenza, per ragioni del proprio ufficio o della propria professione, di fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato riferibili a soggetti appartenenti ad uno Stato sanzionato dalla UE, ha l'obbligo di informare sul punto le Autorità amministrative competenti.

11. LINEE GUIDA NELLA PREVENZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Reato contestabile all'Ente ex art. 25-nonies, d.lgs. n. 231/2001

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis, l. n. 633/1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca

dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis comma 2, l. n. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, l. n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, l. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. n. 633/1941)

Area di rischio

Considerata l'attività svolta VEGA PREFABBRICATI è remoto il rischio di incorrere in uno dei reati sopra esposti.

12. LINEE GUIDA NELLA PREVENZIONE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Reato contestabile all'Ente ex art. 25-decies, d.lgs. n. 231/2001

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Attività a rischio

In tutte le occasioni in cui la VEGA PREFABBRICATI o propri amministratori e/o dipendenti venissero coinvolti in procedimenti giudiziari.

Funzioni a rischio

Tutti i responsabili, dipendenti e collaboratori di VEGA PREFABBRICATI sono esposti al rischio di commissione del suddetto delitto.

Linee guida

Comportamenti vietati

I destinatari del MOG che abbiano rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono astenersi dal ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi deve testimoniare o rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole per la Società o determinare il conseguimento di altro vantaggio per la stessa.

Obblighi per i destinatari del Modello

Tutti coloro che sono chiamati a richiedere e/o rilasciare testimonianza nell'ambito di un procedimento penale in cui dovesse essere coinvolta la Società sono tenuti alla seguente condotta:

- osservare principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società;
- rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

13. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-undecies, d.lgs. n. 231/2001

I reati ambientali contestabili all'Ente sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

- reati previsti dal codice penale;
- reati previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Ed in particolare sono contestabili all'Ente le seguenti fattispecie incriminatrici:

I reati previsti dal codice penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

I reati previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Testo Unico Ambientale")

- **Sanzioni penali (art. 137)**

[...]

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[...]

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[...]

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[...]

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

[...]

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[...]

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro."

- **Bonifica dei siti (art. 257)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)**

[...]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.[...]

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

[...]

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...].

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis)**

[...]

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[...]

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[...].

- **Sanzioni (art. 279)**

[...]

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

[...]

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

- **Art. 1, comma 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna conVEGA Prefabbricatiue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- **Art. 2, comma 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

- **Art. 3-bis, comma 1**

"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di

falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

- **Art. 6, comma 4**

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6)**

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

- **Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202**

- **Inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

- **Inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Attività a rischio

L'attività svolta dalla VEGA PREFABBRICATI implica un rilevante rischio che possano essere compiuti i reati ambientali sopra elencati soprattutto nei seguenti ambiti:

- 1) gestione delle attività di cantiere;
- 2) gestione degli aspetti autorizzativi e di verifica da parte degli Enti di controllo: ovvero di tutte le attività disciplinate dal Protocollo Operativo disciplinante le modalità di gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione in materia di ambiente, salute e sicurezza con l'individuazione del personale preposto alla gestione di tali attività, nonché quelle relative alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche della società, anche con riferimento al rischio di impedimento del controllo.

Funzioni a rischio

- Direttore Generale

- Responsabile Area Tecnica
- Responsabile Area Amministrativa

Linee guida

Obblighi per i destinatari del Modello:

La regolamentazione dell'attività finalizzata a ridurre il rischio di compiere reati ambientali deve prevedere:

- regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152 del 2006 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione;
- identificazione di tutti i rifiuti e/o i relativi contenitori mediante apposizione di etichetta o cartello riportante il nome del rifiuto e relativo codice C.E.R.;
- redazione di un apposito elenco indicante i diversi rifiuti trattati e prodotti dalla VEGA PREFABBRICATI, la classificazione attribuita e le relative modalità di gestione operativa;
- aggiornamento dell'elenco in caso di nuovi rifiuti con indicazione delle relative istruzioni operative e/o altre misure di controllo operativo, previa valutazione dei rischi di salute e sicurezza o nuovi aspetti ambientali;
- individuazione di trasportatori e smaltitori autorizzati e qualificati a gestire le varie di tipologie di rifiuto trattate e prodotte dalla VEGA PREFABBRICATI, richiedendo a ciascuno di essi copia della rispettiva autorizzazione e conservandola;
- verifica che i rifiuti speciali trattati siano conservati in apposite aree dedicate e che la gestione delle relative aree di deposito temporaneo venga effettuata nel rispetto della normativa vigente, anche in considerazione del non superamento delle quantità previste per legge;
- verifica sulla impossibilità che i contenitori dei predetti rifiuti possano causare sversamenti nel terreno ed in fogna: in particolare il terreno delle aree di deposito di rifiuti pericolosi deve essere protetto dalle intemperie, recintato, pavimentato con cemento/asfalto e non deve presentare scarichi diretti in fogna (ad esempio pozzetti);
- nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alle norme per il trasporto di merci pericolose, predisposizione di apposite schede di spedizione;
- verifica che i rifiuti contenenti sostanze pericolose siano imballati ed etichettati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Per quanto concerne il **deposito temporaneo dei rifiuti**, la VEGA PREFABBRICATI:

- ha cura di indicarne in planimetria l'ubicazione;
- garantisce che i rifiuti pericolosi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito ovvero, nel caso di rifiuti non pericolosi, che essi siano raccolti ed inviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;
- verifica che i rifiuti siano stoccati separatamente in aree dedicate e segnalate e, dove necessario, recintate. I contenitori utilizzati non devono presentare possibilità di sversamenti nel terreno ed in fogna.

Per quanto riguarda le possibili **emissioni in atmosfera**, la regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- mappatura di tutti i punti di emissione esistenti con specifica indicazione di punti sottoposti a regime autorizzativo da parte delle Autorità locali competenti ex DPR 203/88 - siano essi preesistenti ovvero successivi rispetto all'entrata in vigore del decreto, ovvero di punti di emissione a ridotto inquinamento atmosferico non sottoposti a tale normativa;
- realizzazione dei punti di emissione in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- pianificazione di un'attività di monitoraggio annuale su tutti i punti di emissione;
- identificazione di ciascun punto di emissione mediante apposizione di specifica targhetta riportante il relativo numero identificativo;
- redazione della planimetria con indicazione della collocazione dei singoli punti di emissione.

14. LINEE GUIDA NELL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Reati contestabili all'Ente ex art. 25-duodecies, d.lgs. n. 231/2001

- **Art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

- **Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998**

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Le condizioni di particolare sfruttamento richiamate alla lettera c) (art. 603-bis terzo comma c.p.) sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Dunque è estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel d.lgs. n. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione": l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di € 150.000, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Attività a rischio

La responsabilità della VEGA PREFABBRICATI per i reati in questione può emergere in ordine alle seguenti tematiche:

- selezione ed assunzione di lavoratori stranieri;
- conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Responsabile Area Amministrativa
- Responsabile Area del Personale

Linee guida

Il rispetto delle leggi in materia di lavoro ed immigrazione nonché l'osservanza scrupolosa del Codice Etico sono alla base della prevenzione in ordine al rischio di compimento dei suddetti reati.

Più specificamente, è prescritto di:

- intrattenere rapporti di dipendenza o di collaborazione professionale con lavoratori stranieri solo con valido documento di permesso di soggiorno;
- richiedere l'impegno dei soggetti terzi destinatari di commesse o di iniziative, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela e sicurezza del lavoro e comunque di assunzione di lavoratori

- stranieri;
- selezionare le controparti destinate a fornire servizi che impieghi manodopera straniera, con particolare attenzione, anche attraverso specifiche indagini ex ante relative al rispetto delle normative vigenti in materia;
 - richiedere un parere legale prima di assumere un lavoratore proveniente da un Paese sanzionato dalla Unione Europea (vedi 10. Linee Guida per la prevenzione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea).

15. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

Reati contestabili all'Ente ex art. 25- quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001

Ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati presupposto tributari:

- a) per **"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per **"elementi attivi o passivi"** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per **"dichiarazioni"** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il **"fine di evadere le imposte"** e il **"fine di consentire a terzi l'evasione"** si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il **"fine di evadere le imposte"** ed il **"fine di sottrarsi al pagamento"** si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

- f) per "**imposta evasa**" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le "**soglie di punibilità**" riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "**mezzi fraudolenti**" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta

classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da due a cinque anni(1) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni(2) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Attività a rischio

I processi sensibili che presentano il rischio di commissione dei reati tributari riguardano soprattutto le seguenti attività:

- 1) emissione di documentazione afferente la contabilità;
- 2) ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- 3) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- 4) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- 5) pagamento di imposte.

Funzioni a rischio

- Amministratore Unico
- Responsabile Area Amministrativa

Linee guida

Le presenti linee di condotta si applicano soprattutto ai dipendenti di VEGA PREFABBRICATI che operano presso l'**Area Amministrativa**.

Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti della VEGA PREFABBRICATI che intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le Autorità fiscali per delega deve essere attribuito formale potere in tal senso.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le Autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'**OdV**.

Comportamenti vietati

Ai destinatari del Modello è fatto divieto:

- di perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della VEGA PREFABBRICATI, né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, di introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- di compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- di indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- di emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- di occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- di alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- di indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Obblighi per i destinatari del Modello

- Controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del **Responsabile dell'Area Amministrativa** e dell'**Amministratore Unico**.

- Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia, nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'**OdV** tutta la documentazione di supporto.

- Ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla VEGA PREFABBRICATI, questi ultimi dovranno dichiarare:

1. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
2. di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
3. di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi a reati tributari;
4. di impegnarsi a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della VEGA PREFABBRICATI, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della VEGA PREFABBRICATI;
5. di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
6. di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

16. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFobia, FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE, CONTRABBANDO, CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E DI RICICLAGGIO, DEVASTAZIONE DI BENI CULTURALI E CONTRO GLI ANIMALI

- **Articolo 25 – terdecies** – Reati di razzismo e xenofobia
- **Articolo 25 – quaterdecies** – Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse
- **Articolo 25 - sexiesdecies** – Contrabbando
- **Articolo 25 - septiesdecies** – Delitti contro il patrimonio culturale
- **Articolo 25 - octiesdecies** – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- **Articolo 25 - noviesdecies** – Delitti contro gli animali

Attività a rischio

Considerata l'attività svolta da VEGA PREFABBRICATI risulta basso il rischio che la società

possa essere coinvolta in procedimenti penali riguardanti uno dei tre reati sopra indicati.